

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 26/11/2025

### FATTO

Il cliente, con ricorso del 16 settembre 2025, espone quanto segue:

- ha concluso in data 17/05/2021 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 30.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 250,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/12/2022, dopo il pagamento di 18 rate;
- in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per € 582,25 (relativamente alle spese di istruttoria pratica);
- considerato che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione della commissione di estinzione anticipata per € 212,47;
- in data 18/07/2025 ha esperito infruttuosamente reclamo, con il quale ha chiesto la restituzione pro quota degli oneri e commissioni secondo il seguente calcolo:

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso della somma di € 794,72, comprensiva anche della commissione di estinzione non rimborsata (per € 212,47), oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, la refusione delle spese per assistenza difensiva che quantifica in € 200,00, quelle relative al deposito del ricorso e gli interessi legali dal reclamo al soddisfo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- la cliente stipulava con l'intermediario, in data 17.5.2021, il contratto di delegazione di pagamento;
- in sede di formalizzazione del citato contratto, sono state applicate le seguenti commissioni (€ 685,00 a titolo di spese di istruttoria);
- il contratto de quo veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 18 con decorrenza 31.12.2022 e che, in tale sede la Banca restituiva alla cliente la somma complessiva di € 4.511,42 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale;
- in via preliminare, sottopone all'attenzione del Collegio l'opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, resa nel procedimento R.G.N. 5276/2024, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, resa nel procedimento R.G.N. 3165/2023, hanno accolto l'istanza di rinvio pregiudiziale proposta da IBL Banca in procedimenti aventi ad oggetto il rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio, disponendo la sospensione del giudizio di merito e la trasmissione della relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- la questione sollevata dinanzi alla Corte verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21);
- in attesa della decisione della Corte, diversi giudici nazionali hanno già disposto la sospensione di procedimenti analoghi ovvero concesso rinvii a lungo termine (come da elenco allegato), riconoscendo il carattere pregiudiziale e potenzialmente decisivo della questione ai fini della definizione del merito;
- qualora il Collegio non intendesse accogliere l'istanza di sospensione avanzata, chiede in ogni caso il rigetto della richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, per tre ordini di motivi riconducibili alla Sentenza Unicredit Bank Austria, ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa nonché all'art. 6 bis del DPR 180/1950;
- essendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 17.5.2021, alla cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo;
- nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo, la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile) e che tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dall'intermediario per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito;
- dette voci di costo sono state oggetto di specifica voce contrattuale nel rispetto delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia nel 2018 e ss m.e.i. e che l'Organo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività ispettiva, ha espresso un giudizio di prevalente conformità rispetto alla struttura organizzativa adottata dall'intermediario, rilevando come lo stesso, nell'ottica di aderire puntualmente a dette Disposizioni, abbia implementato la propria struttura organizzativa, potenziando il processo interno deputato all'erogazione dei finanziamenti;
- rilevata la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, si conclude per la non retrocedibilità di detti costi;

- con riferimento alla richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza all'intermediario, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, non vi sono, alla data delle controdeduzioni, somme da retrocedere alla cliente a tale titolo;
  - in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 212,47 a titolo di diritti di estinzione, avendo la cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n.18, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo;
  - in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 212,47 a titolo di diritti di estinzione, rileva come la cliente non specifichi nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo;
  - in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 212,47 a titolo di diritti di estinzione, la cliente non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti, non assolvendo, così, all'onere della prova posto a suo carico e che, conseguentemente, la richiesta della cliente (relativa alla restituzione dei citati € 212,47) sia da rigettare, in quanto infondata e non supportata da alcun riscontro probatorio;
  - a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali, è opportuno richiamare i numerosi precedenti in materia, con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica - peraltro non necessaria nel procedimento di fronte all'ABF – in occasione di liti inerenti l'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento e che, secondo tali pronunce, facenti parte dell'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro sul tema, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema;
  - a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali ed in base a quanto sopra, la richiesta di riconoscimento delle spese di assistenza tecnica per tale attività appare certamente infondata.
- Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito della quale la cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Gli argomenti a sostegno della richiesta, esposti nella parte in fatto, non possono considerarsi fondati.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, non è provata neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio.

Tanto precisato, si osserva comunque che, secondo le Disposizioni ABF, in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

In proposito si ricorda per completezza la decisione del Collegio di Coordinamento n. 2460 del 14/03/2023 sull'inammissibilità del ricorso per litispendenza ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovuta alla pendenza del giudizio d'impugnazione innanzi al TAR di un provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di BFP; questo il principio di diritto espresso in tale occasione: *“ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell'AGCM, rilevante per la risoluzione della controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile”*.

Questo Collegio, in linea con la giurisprudenza consolidata dell'ABF, reputa dunque di non potere accogliere la chiesta sospensione (cfr. in analogia controversia instaurata nei confronti del medesimo intermediario, nell'ambito della quale il convenuto ha sollevato identica richiesta di sospensione del procedimento: Collegio Torino, decisione del 29/01/2025, n. 1104; recentemente anche il Collegio di Milano, con decisione n. 2074, del 24/02/25, ha superato l'eccezione in analisi).

Venendo al merito.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 17/05/2021, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino *“le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 31/12/2022 dopo il pagamento di n. 18 rate sulle totali 120. Sono in atti il conteggio estintivo e la liberatoria rilasciata dall'intermediario.

Le condizioni contrattuali prevedevano che in caso di rimborso anticipato non sarebbero state rimborsate le spese di istruttoria pratica da considerarsi interamente maturate al momento della sottoscrizione del contratto di prestito.

Si tratta di spese che, invece, devono essere integralmente rimborsate applicandosi il criterio di calcolo in ragione della natura: la curva degli interessi in quanto *up front* (v. in tal senso Collegio Milano, decisione n. 7085/2023 e n. 887/2023).

Operando, dunque, il conteggio sulla base di quanto osservato, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, l'importo da restituire a favore della cliente è pari a € 506,56, da arrotondare a € 507,00 per effetto delle disposizioni ABF. Tale importo è inferiore alle somme richieste dal cliente, dal momento che quest'ultimo ha applicato nel quantificare il rimborso il criterio *pro rata temporis*.

Il cliente chiede inoltre la restituzione delle commissioni di estinzione anticipata (ammontanti a € 212,57), affermando genericamente che l'addebito sarebbe illegittimo per mancata indicazione da parte dell'intermediario dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Sta di fatto che, al contrario di quanto sembra ritenere il cliente, l'onere di provare che l'indennizzo non fosse giustificato grava su quest'ultimo.

In proposito è sufficiente ricordare il principio di diritto dettato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) secondo il quale: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, TUB.”*.

Ebbene nella specie il cliente non ha dimostrato in alcun modo che la commissione di estinzione sia stata ingiustificatamente applicata, né ricorre un'ipotesi di esclusione dell'indennizzo a mente della norma citata.

Infatti, nel caso di specie, l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo è pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno ed il detto capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata era superiore a € 10.000,00, e ciò anche tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia.

Del pari infondata è la domanda, generica e non provata, di restituzione delle *“quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”*.

Con riferimento a tali ultime domande può citarsi un recente precedente di questo Collegio ove si affermava: *“Sono infatti infondate le ulteriori domande del ricorrente, relative alla restituzione di “quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione” (del tutto sprovvista di prova) e dell’importo versato a titolo di commissione di estinzione anticipata. A questo riguardo, si osserva che essa deve essere integralmente respinta giacché il ricorrente non ha allegato né tantomeno provato le ragioni per cui tale indennizzo sarebbe nel caso di specie privo di giustificazione e quindi oggetto di ripetizione.”* (Collegio di Milano, decisione n. 413/2023; cfr. pure Collegio Milano, decisione n. 2121/2023).

Al ricorrente devono essere riconosciuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Non potranno, invece, essere rimborsate le spese legali il cui ristoro è escluso in base al consolidato indirizzo di questo Arbitro non ricorrendone, data la serialità della lite, i presupposti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 507,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte**

**ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.ricorrente la somma**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA